



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 45 del 26-04-2019

OGGETTO	Decadenza C.A.S. Sig.ra ***** (Istanza C.A.S. assunta al prot. n. 4073 del 09.09.2016) CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 Agosto, 26 Ottobre, 30 Ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale, con il Comune di Accumoli che è risultato tra i più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. n. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del citato evento sismico, successivamente più volte prorogato e ad oggi ancora in essere;
- in seguito all'evento calamitoso di cui sopra è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase emergenziale, un Contributo per l'autonoma Sistemazione (C.A.S.), qualora l'abitazione nella quale si dimorava in via principale, abituale e continuativa, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;
- le O.C.D.P.C. n. 388/2016 e seguenti, nonché le circolari UCTERAG n. 45982/2016 e seguenti hanno dettato la disciplina relativa alla richiesta del Contributo di Autonoma Sistemazione, chiarendo che il citato beneficio doveva essere erogato dai Comuni territorialmente competenti sulla base delle istanze, rese e depositate sotto forma di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nelle quali il richiedente attestava la sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di legge necessari per l'ottenimento del contributo *de quo*;

CONSIDERATO CHE

- la Sig.ra [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] in data [REDACTED], formulava istanza di attribuzione del CAS presso il Comune di Accumoli, assunta al prot. n. 4073 del 09.09.2016, indicando la stessa come unico soggetto abitualmente, stabilmente e continuativamente dimorante in Accumoli, nella abitazione sita in frazione [REDACTED], n. [REDACTED];
- il successivo 20.02.2017 la stessa Sig.ra [REDACTED] presentava un'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assunta al prot. n. 2361/2017, nella quale dichiarava "...

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che alla data del 24.08.2016 il nucleo familiare costituito dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] dimorava in via principale in via principale abituale e continuativa presso l'abitazione sita in Accumoli, frazione [REDACTED], n. [REDACTED] ...”;

- in data 04.08.2017 veniva comunicato all'Istante l'avvio del procedimento di revoca del Contributo di autonoma sistemazione. Nello specifico, giusta nota prot. n. 8516/2017, si procedeva a comunicare alla richiedente che poiché “... a seguito di controlli effettuati da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti necessari alla concessione del C.A.S. è stata evidenziata la carenza dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda ... è stato avviato il procedimento relativo alla revoca del contributo per carenza dei requisiti”;
- la Sig.ra [REDACTED] non partecipava in alcun modo al procedimento avviato, che tuttavia si concludeva in sede amministrativa con la conferma del beneficio assistenziale, giusta determinazione dell'A.C. n. 36 del 25.10.2017 (e relativa Rel. Istr. prot. n. 11258 del 25.10.2017);
- il successivo 11.04.2019, la stessa Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], con nota a firma dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] assunta al prot. del Comune di Accumoli n. 3068/2019, rappresentava: 1) che l'istante era risultata indagata presso il Tribunale Penale di Rieti per aver falsamente attestato di avere, prima del 24.08.2016, la propria abitazione principale, abituale e continuativa in Accumoli - frazione [REDACTED], n. [REDACTED], mentre poi è risultata vivere abitualmente in Roma; 2) che era stata indotta nell'errore di presentazione della domanda dalla difficoltà interpretativa della norma e dal personale del Comune di Accumoli e della Protezione Civile; 3) che a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del C.A.S. da parte del Comune di Accumoli l'Istante aveva preso atto del mutamento di orientamento nell'interpretazione dei requisiti necessari per ottenere il Contributo di Autonoma Sistemazione e non aveva resistito alla revoca, in attesa del provvedimento di revoca definitivo e della conseguente quantificazione dell'importo da restituire; 4) che allo stato il Comune di Accumoli non ha ancora provveduto ad emettere il citato provvedimento di revoca del C.A.S. ed è interesse dell'Istante procedere alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per poter poi andare a definire il procedimento penale n. [REDACTED]/2018 R.G.N.R. pendente nei Suoi confronti innanzi al Tribunale Penale di Rieti. A tal uopo concludeva chiedendo al Comune di Accumoli di “... voler indicare le somme che l'istante deve restituire per aver percepito il C.A.S., indicando altresì l'IBAN dove poter effettuare il bonifico dell'importo dovuto”.

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- le O.C.D.P.C. n. 388/2016 e n. 408/2016 e ss.;
- le circolari del Dipartimento di Protezione Civile UCTERAG n. 45982/2016, n. 47707/2016, n. 53614/2016, n. 54825/2016, n. 63368/2016 e la n. 30819/2017;

PRECISATO CHE

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Istante nella nota prot. n. 3068 del 11.04.2019:

a) è assolutamente disconosciuta l'asserita induzione in errore in merito alla presentazione della domanda di C.A.S. da parte del personale dipendente della scrivente Amministrazione, specie ove si consideri che, successivamente all'istanza di attribuzione C.A.S. inizialmente presentata (prot. n. 4073 del 09.09.2016), la Sig.ra [REDACTED] depositava ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assunta al prot. n. 2361/2017, nella quale reiterava il precedente assunto dichiarando "*... sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che alla data del 24.08.2016 il nucleo familiare costituito dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] dimorava in via principale in via principale abituale e continuativa presso l'abitazione sita in Accumoli, frazione [REDACTED], n. [REDACTED] ...*":

b) non è mai intervenuto alcun mutamento di orientamento nell'interpretazione dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione del Contributo di Autonoma Sistemazione. Nello specifico, infatti, l'Art. 3 della O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016 ha sin dall'inizio individuato come legittimati all'ottenimento del C.A.S. "*... i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti adottati a seguito dell'evento sismico ...*";

c) in ultimo, non appare conforme a buona fede l'atteggiamento dell'Istante, laddove afferma di essere stata in attesa di un provvedimento di revoca da parte dell'Ente. Sul punto si evidenzia che a fronte della chiusura del relativo procedimento amministrativo, formalizzata con la determina dell'A.C. n. 36 del 25.10.2017, la Sig.ra [REDACTED] nulla eccepiva o dichiarava, ed anzi continuava a percepire le somme a titolo di Contributo C.A.S. fino alla notifica della presunta notizia di reato;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di prendere atto di quanto evidenziato dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] mediante la nota prot. n. 3068 del 11.04.2019, in ordine alla dichiarata insussistenza del requisito soggettivo di dimora abituale, principale e continuativa in Accumoli alla data del sisma e, per l'effetto, della conseguenziale decadenza della stessa dall'attribuzione del Contributo di Autonoma Sistemazione presso il Comune di Accumoli per mancanza del presupposto di cui all'O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016;
- 3) in forza della acclarata decadenza, di procedere con l'annullamento delle determinazioni di liquidazione C.A.S. assunte dal Comune di Accumoli e di seguito specificate: Determinazione A.C. n. 3 del 16.11.2016, Determinazione A.C. n. 5 del 14.12.2016, Determinazione A.C. n. 8 del 07.04.2016, Determinazione A.C. n. 12 del 12.05.2017, Determinazione A.C. n. 15 del 19.06.2017, Determinazione A.C. n. 36 del 25.10.2017, Determinazione A.C. n. 81 del 29.11.2017, Determinazione A.C. n. 85 del 11.12.2017, Determinazione A.C. n. 89 del 29.12.2017, Determinazione A.A. n. 30 del 27.02.2018, Determinazione A.A. n. 38 del 13.03.2018, Determinazione A.A. n. 59 del 03.04.2018,

Determinazione A.A. n. 96 del 24.04.2018, Determinazione A.A. n. 117 del 22.05.2018, Determinazione A.A. n. 130 del 20.08.2018, Determinazione A.A. n. 149 del 01.08.2018, Determinazione A.A. n. 165 del 04.09.2018, Determinazione A.A. n. 180 del 04.10.2018, Determinazione A.A. n. 199 del 31.10.2018, Determinazione A.A. n. 212 del 18.11.2018, Determinazione A.A. n. 4 del 14.01.2019, Determinazione A.A. n. 14 del 04.02.2019, Determinazione A.A. n. 30 del 28.02.2019 e Determinazione A.A. n. 39 del 03.04.2019 , tutte limitatamente e nella parte in cui hanno attribuito il C.A.S. al nucleo familiare composto dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), per un complessivo importo di euro 12.289,99;

- 4) di comunicare, pertanto, alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che la somma complessivamente erogata dal Comune di Accumoli a titolo di Contributo di Autonoma Sistemazione, relativamente al nucleo familiare dalla stessa dichiarato come principalmente, abitualmente e continuativamente dimorante in Accumoli, frazione Roccasalli, è pari ad euro 12.289,99 e che detto importo dovrà essere restituito mediante versamento presso le seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT83 E030 6914 6011 0000 0046 108 , Banca Intesa San Paolo, Centro Tesorerie Rieti, Via Garibaldi, n. 262, 02100 Rieti (Causale: restituzione C.A.S. [REDACTED] [REDACTED]);
- 5) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- 7) di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal Settore Segreteria;
- 8) di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare la presente determinazione alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED];
- 9) di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 26-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 398 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 26-04-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri